

Ambito Territoriale Ottimale “NA2”

ENTE D’AMBITO “Napoli 2”
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

Statuto

Indice

Titolo I – Disposizioni preliminari e generali

Art.1 – Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Finalità

Art.2 - Durata e Sede

Art.3 – Competenze e Funzioni

Art.4 - Sub Ambiti Distrettuali – SAD

Titolo II – Organi di Governo

Art. 5 – Organi dell'Ente

Art. 6 – Assemblea dei Sindaci

Art. 7 - Consiglio d'Ambito e Presidente

Art. 8 - Competenze del Consiglio d'Ambito

Art. 9 - Direttore generale

Art. 10 - Funzioni del Direttore generale

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei conti

Titolo III – Organizzazione, uffici e personale

Art. 12 – Principi di organizzazione dell'Ente d'Ambito

Art. 13 – Personale

Art. 14 – Dirigenti / Responsabili di servizio

Art. 15 – Patrimonio

Art. 16 - Spese di funzionamento

Art. 17 - Contabilità e finanza

Titolo IV - Controlli

Art. 18 – Vigilanza e controlli

Art. 19 – Ufficio Tecnico di Controllo

Art. 20 – Controllo delle gestioni in House

Titolo V - Disposizioni finali

Art 21 - Modifiche statutarie.

Art. 22 - Norma finale di rinvio

Allegati

Allegato A – Elenco Comuni Ambito Territoriale Ottimale

Allegato B – Norme per l'elezione dei componenti del Consiglio d'Ambito

Allegato C - Suddivisione dei Comuni degli Enti d'Ambito Territoriali in fasce demografiche

Allegato D - Ripartizione dei seggi

Allegato E – Norme per l'elezione del Presidente dell'Ente d'Ambito

Allegato F - Individuazione degli ATO regionali

Allegato G – ATO Napoli 2

Titolo I – Disposizioni preliminari e generali

Art.1 – Ente d'Ambito - Finalità

1. Il presente Statuto disciplina la costituzione dell'Ente d'Ambito, le modalità di partecipazione dei comuni agli organi dell'Ente medesimo, le modalità di elezione e le funzioni degli organi dell'Ente, il criterio di riparto tra i Comuni dei conferimenti patrimoniali in favore dell'EdA, l'organizzazione interna ed i controlli sulla gestione del servizio.
2. L'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Napoli 2", di seguito denominato anche solo EDA, istituito ai sensi dell'articolo 25, co.3 della legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*) è un ente rappresentativo dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale – ATO "Napoli 2" come risulta individuato dall'articolo 23, comma 1, lettera d), della l.r. 14/2016.
3. E' fatto obbligo ai comuni della Campania, ai sensi dell'Art. 25 comma 1 della l.r. n. 14/2016, di aderire all'Ente d'Ambito territoriale ottimale in cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla legge regionale e dal decreto legislativo n. 152/2006.
4. L'Ente d'Ambito è il soggetto di governo del ciclo integrato dei rifiuti in ciascun ATO in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Art.2 – Durata e Sede.

1. L'Ente d'Ambito è costituito a tempo indeterminato.
2. L'Ente d'Ambito ha sede legale nel Comune di Frattamaggiore (NA), presso la sede del Municipio Piazza Umberto I di Frattamaggiore (NA). Il cambiamento della sede legale è deliberato dal Consiglio
3. La struttura operativa può essere organizzata per articolazioni territoriali.

Art.3 – Competenze e Funzioni

1. L'Ente d'Ambito, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 14/2016, nell'ambito delle competenze dipianificazione, programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;
 - b) ripartisce, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del servizio, il territorio dell'ATO in SAD;
 - c) individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;
 - d) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e ne indica i relativi standard;
 - e) definisce gli obblighi di servizio pubblico;
 - f) determina la tariffa d'ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale, individuando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d'ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 9 comma 1, lettera i) della l.r. 14/2016;
 - g) in base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, può autorizzare, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi nei sub-Ambiti;
 - h) stipula accordi con altri EdA della Campania finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche ed alle previsioni della pianificazione regionale; detti accordi sono regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*); le disposizioni del presente comma possono essere applicate, per quanto compatibili e consentito dalla L.R. Campania n° 14/2016, anche per la regolazione delle convenzioni fra l'EdA ed i SAD.
 - i) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006 e dalla l.r. 14/2016 e ss.mm.ii.
2. L'Ente d'Ambito, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione all'interno dell'Ambito di competenza e promuove ogni azione utile, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi individuati all'art. 6 della l.r. n.14/2016,
 3. L'Ente d'Ambito si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in attuazione dei contenuti del contratto di servizio e nel rispetto dei contenuti del piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/2016.
 4. L'Ente d'Ambito, in conformità alle norme e ai principi comunitari, alla l.r 14/2016 ed alle ulteriori direttive regionali, anche con misure premiali sul regime tariffario, promuove azioni volte ad incentivare i Comuni e l'utenza:

- a. a ridurre la produzione dei rifiuti;
 - b. a sviluppare iniziative di riutilizzo dei beni;
 - c. ad incrementare gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e ad incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 della l.r. n. 14/2016 e nel PRGRU di cui all'art. 12.
5. L'Ente d'Ambito, ai fini del perseguimento degli obiettivi statuari, può convenire l'individuazione di un Tesoriere unico, ovvero altre forme di coordinamento dei servizi economico-finanziari, con altri EdA della Regione Campania.
 6. L'Ente d'Ambito, su proposta dell'ORGR (Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti), ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 14/2016, adotta la carta dei diritti e dei doveri dell'utente ed assicura, altresì, il rispetto da parte del soggetto gestore degli standard della qualità del servizio agli utenti previsto nella carta dei servizi.

Art.4 – Sub Ambiti Distrettuali – SAD

1. L'ATO di "NA2" può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 14/2016, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006, per consentire una maggiore efficienza della gestione e qualità del servizio all'utenza.
2. I comuni interessati a costituirsi in SAD, possono fare richiesta motivata indirizzata al Consiglio d'Ambito che in caso di diniego all'autorizzazione, è tenuto a darne adeguata motivazione.
3. In deroga alle competenze attribuite all'EdA dall'art. 26, comma 1, lettera c) della L.R. n° 14/2016 come modificata dalla L.R. n° 29/2018, i SAD costituiti ai sensi del precedente comma 2, possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo.
4. Ove si rende necessario e/o opportuno ai fini dell'organizzazione del ciclo, o di suoi segmenti funzionali, l'Ente d'Ambito può stipulare apposite convenzioni ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 con Comuni singoli e/o partecipanti al SAD.
5. In caso di affidamento in house del servizio di gestione di nuovo impianto, rientrante nella programmazione economica regionale, al servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, riferito al sub ambito distrettuale interessato, negli atti di costituzione della società preposta alla gestione dell'impianto, è garantita la partecipazione al capitale della società pubblica di proprietà del Comune sede dell'impianto, ove lo stesso ne faccia richiesta. Le presenti norme si applicano sia per l'affidamento disposto dall'EdA, sia per quelli disposti dal SAD in conformità alla L.R. 14/2016 e s.m.i..
6. I comuni che costituiscono i SAD conservano la rappresentanza in seno al Consiglio d'Ambito determinata dall'elezione.

TITOLO II – Organi di Governo

Art.5 – Organi dell’Ente d’Ambito

1. Sono organi dell’Ente d’Ambito:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio d’Ambito;
 - c. l’Assemblea dei sindaci;
 - d. il Direttore generale;
 - e. il Collegio dei revisori dei conti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2016, all’Ente d’Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Ente d’ambito sono stabilite dallo statuto, fatto salvo quanto previsto in fase di primo insediamento del Consiglio d’Ambito dal Titolo V della L.R. n. 14/2016.

Art.6 – Assemblea

1. I Sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale “NA2” sono membri di diritto dell’Assemblea e possono delegare, di volta in volta, un assessore della propria Giunta o un consigliere comunale alla partecipazione ai lavori dell’Assemblea per ogni singola seduta e con atto scritto. In caso di enti commissariati è possibile delegare un Dirigente o un Responsabile di Servizio. Non sono ammesse deleghe permanenti.
2. L’Assemblea dei sindaci, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2 del successivo art. 7, è convocata mediante avviso scritto a mezzo pec contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza, in prima e seconda convocazione e dei punti all’ordine del giorno, dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti, ai sensi dell'allegato "A" del presente statuto, fra quelli ricadenti nell'Ambito, che la presiede. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte per singola seduta dal Sindaco, o suo delegato, del Comune con il maggior numero di abitanti presente in assemblea. In caso di mancata convocazione dell’Assemblea da parte del dal Sindaco con il maggior numero di abitanti, la stessa può essere convocata dal Presidente del Consiglio d’Ambito dandone adeguata motivazione nella convocazione.
3. L’avviso di convocazione dell’Assemblea è comunicato a ciascun Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta con mezzi, telematici, che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. Nei casi d’urgenza, l’Assemblea può essere convocata dal Presidente 24 (ventiquattro) ore prima dell’adunanza con mezzi,-telematici, che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. All’avviso di convocazione, anche nei casi d’urgenza, devono essere

allegati gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, atti che – con decorrenza dalla data di convocazione dell'Assemblea - sono messi a disposizione dei membri dell'Assemblea presso la sede dell'Ente d'Ambito. Eventuali proposte di modifica agli atti posti all'ordine del giorno dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'EDA entro 48 ore dalla data di prima convocazione dell'Assemblea. Per le convocazioni in caso di urgenza le modifiche possono essere presentate in sede di assemblea. Il Presidente dell'Assemblea si avvale del personale dell'Ente d'Ambito per la redazione del verbale delle sedute.

4. Sulla base del criterio ponderale collegato al peso demografico, di cui alla colonna “Quota” dell'allegato “A” al presente statuto, si assegnano le quote percentuali a ciascun comune dell'ATO al fine di comporre il quorum utile alla validità delle sedute dell'Assemblea.
5. L'Assemblea è validamente costituita:
 - in prima convocazione alla presenza di più del 50,00% del numero dei Comuni dell'ATO o alla presenza di più del 50,00% delle quote calcolate ai sensi del precedente comma 4;
 - in seconda convocazione alla presenza di almeno 1/3 del numero dei Comuni dell'ATO o di almeno 1/3 delle quote calcolate ai sensi del comma 4;

Le votazioni avvengono con voto palese ed i pareri resi sono validamente assunti con il voto favorevole di più del 50,00% delle quote dei Comuni presenti in Assemblea. Nel caso di mancato raggiungimento dei quorum sia in prima che seconda convocazione il Consiglio può deliberare sugli argomenti sottoposti all'Assemblea.

6. L'Assemblea dei sindaci si esprime in sede consultiva sui seguenti argomenti:
 - a) articolazione dell'ATO in Sub-Ambiti distrettuali di cui all'articolo 24 della l.r. n. 14/2016;
 - b) approvazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 34 della l.r. 14/2016;
 - c) approvazione del bilancio dell'Ente d'Ambito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera m) della l.r.14/2016;
 - d) su ogni argomento proposto Consiglio dell'Ente d'Ambito o ad iniziativa di un terzo dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ATO;
7. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce almeno due volte all'anno per rendere il parere consultivo sullo schema di bilancio di previsione e sullo schema di rendiconto della gestione.
8. Le sedute dell'Assemblea, con decisione del Presidente della stessa, possono essere aperte al pubblico.
9. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Ente d'Ambito ed i Revisori dei Conti.

Art.7 – Consiglio d'Ambito e Presidente

1. Il Consiglio d'Ambito è organo che dura cinque anni a far data dalla sua costituzione e si

compone di 13 membri, sindaci o loro designati, in rappresentanza dei comuni ricadenti nell'ATO. Il presente Statuto disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio d'Ambito, in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni in seno a ciascun ATO sulla base del rispettivo peso demografico, con le modalità indicate negli allegati "B", "C" e "D".

2. Il Consiglio d'Ambito è eletto dall'Assemblea dei sindaci dei Comuni che formano l'ATO, costituiti in seggio elettorale, nella data unica fissata con Decreto del Presidente della Regione Campania. Il Presidente dell'EdA provvede, conseguentemente, ad indire le elezioni almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Consiglio dell'Ente d'Ambito provvede, tempestivamente, a disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni approvando apposite linee guida operative. Il Presidente dell'EdA provvede, con proprio atto, alla costituzione dell'ufficio elettorale e del seggio elettorale incaricando il Direttore Generale dei necessari adempimenti. Il verbale finale delle operazioni elettorali è trasmesso dal Presidente del seggio elettorale all'ufficio elettorale che, con proprio atto, provvede alla proclamazione degli eletti. Se l'Assemblea dei sindaci, a seguito di tre convocazioni, non provvede all'elezione dei componenti del Consiglio d'Ambito, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'art 28 comma 2 della legge regionale n. 14/2016.
3. Il Consiglio d'Ambito, convocato in prima seduta, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Consigliere con la maggiore età anagrafica, elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Ente d'Ambito, con le modalità previste nell'allegato "E" del presente statuto. Il Presidente dura in carica cinque anni, o fino a quando cessi la sua qualità di consigliere dell'Ambito, o, comunque, fino alla scadenza del Consiglio d'Ambito; ha la rappresentanza legale dell'Ente d'Ambito, fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni del Direttore Generale ed ha funzione di organizzazione e coordinamento del consiglio medesimo. Nel caso in cui non risulti più componente del Consiglio d'Ambito, il Presidente decade automaticamente dalla carica.
4. Il Consiglio d'Ambito può eleggere al proprio interno un "Vice Presidente" che dura in carica cinque anni o, comunque, fino alla scadenza del Consiglio d'Ambito. Nel caso in cui non risulti più componente del Consiglio d'Ambito, il Vicepresidente decade automaticamente dalla carica.
5. In caso di assenza del Presidente, le funzioni e le prerogative di cui al precedente punto 3) sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza del Vice Presidente, le funzioni e le prerogative di cui al precedente comma 3, sono svolte dal membro del consiglio d'Ambito eletto Sindaco nel comune con il maggior numero di abitanti.
6. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente le funzioni sono esercitate in via vicaria dal Vice Presidente ove eletto, ovvero dal membro del Consiglio d'Ambito eletto Sindaco nel comune con il maggior numero di abitanti. Quest'ultimo entro trenta giorni dalla decadenza è tenuto a convocare il Consiglio d'Ambito per l'elezione del Presidente.
7. Il Consiglio d'Ambito approva, a maggioranza assoluta, il Regolamento che disciplina le attività dell'Organo e le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni nel rispetto delle norme del presente Statuto. Il Regolamento deve prevedere la presenza almeno della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio per l'approvazione del Piano d'Ambito, delle forme di gestione del servizio nell'ambito dell'ATO e degli eventuali SAD, delle tariffe, della pianta organica dell'EdA, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
8. Alle sedute del consiglio d'Ambito partecipa il Direttore generale.
9. L'incarico di componente del Consiglio d'Ambito, ove ricoperto da Sindaco in carica al

momento dell'elezione a componente, cessa, fatto salvo quanto previsto al comma 11, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la carica di sindaco. In tal caso si procede alla sostituzione nella prima seduta utile di Consiglio. In caso di rielezione a Sindaco per il secondo mandato al termine del primo mandato il Sindaco non cessa dalla carica di componente del Consiglio d'Ambito. In caso in cui, in seno al Consiglio d'Ambito, per qualsiasi causa, venga a mancare un consigliere prima della scadenza naturale dell'Organo, si procede alla sostituzione del rappresentante con le modalità previste al comma 11.

10. L'incarico di Presidente dell'EdA, ove ricoperto da Sindaco in carica al momento dell'elezione, cessa, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la carica di Sindaco. Per garantire la funzionalità e continuità dell'azione amministrativa, il Presidente dell'EDA, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, può permanere nella funzione di Presidente, per un periodo non superiore a dodici mesi, in fase transitoria fino alla nuova nomina, previa delibera del Consiglio d'Ambito da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di rielezione a Sindaco per il secondo mandato, al termine del primo mandato, il Sindaco non cessa dalla carica di Presidente dell'EDA.
11. Il Consiglio d'Ambito procede alla sostituzione del componente cessato con lo scorrimento dei candidati della lista e della fascia del componente stesso; ove ciò non sia possibile, si procederà con elezioni suppletive convocate – ai sensi dell'allegato “B” al presente Statuto, dal Presidente del Consiglio d'Ambito ed in caso d'impedimento, dal Vice presidente o dal componente Sindaco del comune con il maggiore numero di abitanti.
12. I Consiglieri d'Ambito cessano dalla carica nel caso in cui risultino assenti per tre sedute consecutive del Consiglio d'Ambito. In tale ipotesi il Consiglio d'Ambito è tenuto a contestare - in forma scritta o con ausilio di mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento - al Consigliere inadempiente la causa di decadenza, assegnando al medesimo un termine non inferiore a giorni dieci per presentare eventuali controdeduzioni. Esaminate le controdeduzioni, il Consiglio delibera nel merito con motivato provvedimento.
13. Ai componenti dei Consigli d'Ambito ivi compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte.
14. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai componenti dell'Assemblea e del Consiglio d'Ambito, per la partecipazione alle attività dell'Organo di appartenenza, è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito su proposta del Direttore Generale.

Art.8 – Competenze del Consiglio d'Ambito;

1. Il Consiglio d'Ambito:
 - a) Approva le modifiche statutarie;
 - b) Esercita la potestà regolamentare e definisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) Approva il Piano d'ambito, in conformità alle direttive programmatiche del Piano regionale di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - d) Approva le forme di gestione del servizio nell'ATO e/o nei SAD nei quali lo stesso

eventualmente si articola, ivi compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo, per profili professionali corrispondenti, la continuità occupazionale del personale addetto e che risulti dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge;

- e) Formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito;
- f) Definisce gli standard qualitativi del servizio;
- g) Formula indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente e l'organizzazione del servizio;
- h) Approva, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore generale, la tariffa di base, quale componente della tariffa da applicarsi all'utenza, eventualmente integrata per Sub-Ambito Distrettuale, in conseguenza delle indicazioni del Piano d'ambito e in applicazione di quanto disposto dal DL 201/11, come convertito dalla legge n.214, del 22 dicembre 2011;
- i) Approva la pianta organica dell'Ente d'Ambito;
- j) Approva la carta dei servizi;
- k) Approva il contratto con il Direttore generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, ed allegato allo Statuto dell'Ente d'Ambito;
- l) Verifica lo stato di attuazione del piano d'ambito e il raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché il livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, informando il direttore generale sulle eventuali criticità riscontrate;
- m) Approva il bilancio dell'ente;
- n) Esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto;
- o) Salvo sopravvenienze normative di carattere regionale, gli atti di maggior rilevanza, le proposte di modifica statutaria, le variazioni di bilancio che comportino spesa per gli enti aderenti, nonché quelli concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici e la scelta della relativa forma di gestione sono trasmessi ai Comuni aderenti per l'informazione ai rispettivi Consigli Comunali.

Art.9 – Direttore Generale

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio d'ambito tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, adeguata professionalità e competenza, comprovata esperienza nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Ente d'Ambito con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.
3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri

contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente d'Ambito. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause d'inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
5. In caso assenza improvvisa, temporanea del Direttore Generale e nelle more della procedura per l'individuazione del nuovo Direttore Generale tramite le procedure previste, lo stesso è sostituito nelle funzioni per un periodo fino a sei mesi, eventualmente prorogabili, da un Dirigente o da un funzionario apicale dell'Ente d'Ambito o, in mancanza, da un Segretario Generale, da un Dirigente, o da funzionario con esperienza nel ruolo di dirigente, da un funzionario con elevata qualificazione, dei Comuni ricompresi nell'ATO o di altri Enti Locali nell'ambito regionale; L'incarico viene deliberato dal Consiglio d'Ambito su proposta del Presidente, in coerenza con le procedure previste dalla normativa vigente in materia”;

Art.10 – Funzioni del Direttore Generale;

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ente d'Ambito e degli atti di rilevanza esterna rientranti nelle proprie attribuzioni.
2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Ente d'Ambito, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare:
 - a) Adotta il programma annuale delle attività del Consiglio d'Ambito, identificando le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali;
 - b) Predispose gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente d'Ambito, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;
 - c) Formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'Ambito;
 - d) Esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti, se nominati, o ai responsabili di servizio;
 - e) Adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - f) Predispose la pianta organica da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;
 - g) Dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, se nominati, e tra i funzionari responsabili di servizio, controllandone l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - h) Cura l'inoltro alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Ambito.
3. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dall'Ente d'Ambito, il direttore generale:
 - a) Espleta le procedure di affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo e sottoscrive i relativi contratti;
 - b) Gestisce i contratti, controlla l'attività del/dei soggetto/i gestore/i del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;
 - c) Predispose la relazione annuale sulle attività dell'Ente d'Ambito da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, al Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta regionale.

Art.11 – Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Presidente dell' EdA, è composto da tre membri selezionati in base alle norme vigenti.
2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure sino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo sulla gestione economica - finanziaria dell'Ente d'Ambito e sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, attribuite dalla normativa vigente.
3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente d'Ambito o su determinati affari. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'Ente d'Ambito, di tutti gli atti o fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'Ente d'Ambito.
4. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Spetta loro un'indennità annua determinata dal Consiglio d'Ambito nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III – Organizzazione, uffici e personale

Art.12 – Principi di organizzazione dell'Ente d'Ambito

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento degli obiettivi strategici posti dalla normativa statale e regionale, l'Ente d'Ambito ispira l'azione amministrativa e l'organizzazione dei servizi e degli uffici ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, buon andamento, trasparenza, imparzialità.
2. L'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Ente d'Ambito è disciplinata con regolamento approvato dal Consiglio d'ambito su proposta del Direttore generale.
3. Il rapporto con gli altri enti pubblici si ispira al principio di leale collaborazione.
4. L'attività dell'Ente d'Ambito si ispira alla massimizzazione dei principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione con le popolazioni interessate.

Art.13 – Personale

1. Il Consiglio d'ambito dell'Ente d'Ambito determina, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità ed in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.
2. Le norme che regolano i rapporti giuridici di tutto il personale dell'Ente d'Ambito sono dettate dal Testo Unico per il Pubblico Impiego D.lgs 165/2001. I contratti sono disciplinati dal CCNL personale comparto regioni ed autonomie locali.
3. Nell'esercizio delle predette funzioni l'Ente d'Ambito, può avvalersi degli uffici, e del personale degli enti aderenti, secondo criteri e modalità concordate con gli stessi enti e

definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.14 – Dirigenti

1. Spetta ai dirigenti, ove nominati, o ai funzionari con incarico di “Responsabile di servizio” la direzione o responsabilità di gestione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione, con responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Ente d’Ambito verso l’esterno.
2. I dirigenti, ed i responsabili di servizio, nell’esercizio delle loro funzioni, rispondono al Direttore generale del risultato dell’attività svolta dagli uffici cui sono proposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente d’Ambito, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati di gestione.
3. In caso di mancanza di figure dirigenziali, il Direttore generale affida ai funzionari con responsabilità di gestione dei servizi, conferendo loro specifico incarico previsto dalla categoria di appartenenza, ai sensi della normativa generale del pubblico impiego e delle norme contrattuali di comparto in vigore.
4. Nell’ambito della dotazione organica dell’Ente, potranno essere stipulati contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, così come disciplinato dall’art. 110 del D. Lgs. n° 267/2000.
5. I rapporti tra gli organi di governo dell’ente e dirigenti e responsabili dei servizi sono improntati al principio di distinzione tra indirizzo e controllo politico ed attività di gestione così come disciplinato dall’art. 107 d.lgs. n. 267/2000.

Art.15 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Ente d’Ambito è costituito da:
 - a) un fondo di dotazione istituito all’atto della costituzione dai comuni nella misura definita dal comma 2;
 - b) beni immobili e mobili trasferiti all’Ente d’Ambito a seguito della liquidazione dei Consorzi di Bacino di cui alla L.R. n. 10/93;
 - c) eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
 - d) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri, permuta, donazioni e lasciti di beni mobili e immobili;
 - e) ogni diritto che venga acquisito dall’Ente d’Ambito o a questo devoluto.
 - f) acquisizioni del patrimonio già nella disponibilità dei soggetti ed organismi soppressi in forza della l.r. n. 14 del 2016;
2. Il fondo di dotazione iniziale di cui al comma 1 lettera a), a carico dei comuni costituenti l’Ente d’Ambito, è quantificato in € 0,50 per abitante residente, calcolato sulla base dei dati ISTAT, alla data di approvazione del presente statuto. Il riparto delle quote tra i comuni ed il

versamento del dovuto nella fase costituente avviene entro 90 giorni dalla costituzione degli organi.

3. L'Ente d'Ambito si dota di un regolamento, proposto dal Direttore Generale e approvato dal Consiglio d'Ambito. Tale regolamento disciplina la gestione del patrimonio, le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito e la loro ripartizione al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'Ente d'Ambito.
4. Tutti i beni in dotazione sono iscritti nei competenti documenti contabili e presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art.16 – Spese di funzionamento

1. I Comuni componenti l'Ente d'Ambito contribuiscono obbligatoriamente alle spese di funzionamento dell'Ente fin dalla costituzione degli organi, con quote stabilite annualmente in base alla popolazione residente in ogni singolo Comune rilevata dai dati ISTAT al 01 gennaio dell'anno di competenza.
2. Le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito costituiscono una componente di costo della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, determinata dal Consiglio d'Ambito ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera f) della l.r. 14/2016.

Art.17 - Contabilità e finanza

1. La contabilità e la finanza dell'Ente d'Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del d.lgs. 267/2000.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Ente d'Ambito entro i termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio dei comuni al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'assestamento di bilancio degli Enti locali nei termini previsti dalla legge.
3. I Comuni componenti l'Ente d'Ambito assicurano l'equilibrio economico-finanziario in proporzione alle quote di partecipazione all'Ente d'Ambito, calcolate in base al numero di abitanti residenti, al fine di perseguire il pareggio di bilancio in relazione alle funzioni attribuite dalla legge.

TITOLO IV – Controlli

Art. 18 – Vigilanza e controlli

1. La Regione Campania, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 14/2016, esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione di quanto statuito dalla L.R. n° 14/2016, del PRGRU, alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ed all'affidamento del servizio nei singoli ATO.
2. I poteri sostitutivi attribuiti alla Regione dalla legge sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi

trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.

Art. 19 – Ufficio Tecnico di Controllo

1. Nell'ambito della struttura operativa dell'Ente d'Ambito, è costituito l'ufficio tecnico di controllo (UTC) con funzioni di supporto tecnico del Consiglio d'Ambito e del Direttore Generale al controllo ed alla verifica sulle gestioni dei servizi, sui programmi e sugli investimenti, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lettera l) della L.R. n. 14/2016.
2. L'UTC, su indicazioni e programmazione del Consiglio d'Ambito, svolge attività programmata di controllo del servizio di gestione dei rifiuti erogato dal soggetto gestore, anche per indirizzarne l'attività in conformità al piano d'ambito previsto dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e a quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale n. 14/2016.
3. L'UTC è tenuto a relazionare agli organi dell'Ente su loro richiesta, in merito alla gestione del servizio ed alla sua conformità rispetto alle indicazioni formulate dall'Ente d'Ambito, al PRGRU, al piano d'ambito, ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta Regionale ed alle norme stabilite nel contratto di servizio. Allo stesso è affidata, inoltre, l'attività del controllo in house, previsto al successivo articolo 20.
4. La individuazione e composizione delle figure operanti nell'ufficio di Controllo ed il conferimento dell'incarico avviene con provvedimento del Direttore generale, tra il personale dipendente, sentito il Consiglio d'Ambito.

Art. 20 – Controllo delle gestioni in house

1. L'eventuale affidamento in house della gestione del servizio rifiuti presuppone l'esercizio di un controllo sul soggetto gestore da parte dell'Ente d'Ambito analogo a quello che l'ente esercita sui propri servizi.
2. Per tali finalità, ed avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Direttore generale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito un apposito Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del soggetto gestore dei rifiuti.
3. Con tale Regolamento sono individuati:
 - a) gli atti di indirizzo strategico dell'Ente d'Ambito per controllare l'attività del soggetto gestore;
 - b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante;
 - c) gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante;
 - d) le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore;
 - e) le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che

disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c);

- f) le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti.

TITOLO V – Disposizioni finali e modifiche statutarie

Art 21 - Modifiche statutarie.

1. Le proposte di modifica statutaria sono presentate dal Presidente o da un terzo dei membri dello stesso Consiglio e sottoposte a votazione dell'organo, previa istruttoria del Direttore Generale.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti assegnati o in mancanza di tale maggioranza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due successive e separate votazioni a distanza di quindici giorni.
3. Alla scadenza degli organi elettivi dell'Ente d'Ambito, in caso di variazioni demografiche incidenti sulle fasce di rappresentanza, al fine di garantire la rappresentanza degli enti locali sulla base del peso demografico per le fasce di rappresentanza di cui all'art.28 della l.r. 14/2016, il Direttore Generale provvede alle modifiche degli allegati allo Statuto dandone immediata comunicazione al Consiglio ed ai Comuni dell'ATO.
4. Su richiesta motivata dell'Ente d'Ambito oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, la Giunta regionale, ai sensi dell'art.23 comma 3 della l.r. 14/2016, modifica la composizione degli Ambiti territoriali di cui all'allegato "A", nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione, in quanto compatibili, la L.R. n. 14/2016 e s.m.i., le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ogni altra norma nazionale e regionale in materia.

ALLEGATO “A”

**ELENCO COMUNI AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE CON POPOLAZIONE RESIDENTE
ANNO 2016***

ELENCO COMUNI “ATO NA 2”

Pr	Comune	Popolazione residente al 1° Gennaio 2021	Quote (%)
1	Arzano	32.750	4,75
2	Bacoli	25.436	3,69
3	Barano d'Ischia	9.845	1,43
4	Calvizzano	12.204	1,77
5	Casamicciola Terme	7.802	1,13
6	Casandrino	13.397	1,94
7	Casavatore	18.146	2,63
8	Forio	17.410	2,53
9	Frattamaggiore	28.828	4,18
10	Giugliano in Campania	122.364	17,76
11	Grumo Nevano	17.274	2,51
12	Ischia	19.602	2,84
13	Lacco Ameno	4.641	0,67
14	Marano di Napoli	57.700	8,37
15	Melito di Napoli	36.216	5,26
16	Monte di Procida	11.952	1,73
17	Mugnano di Napoli	34.388	4,99
18	Pozzuoli	77.090	11,19
19	Procida	10.183	1,48
20	Qualiano	24.804	3,60
21	Quarto	40.819	5,92
22	Sant'Antimo	32.446	4,71
23	Serrara Fontana	3.023	0,44
24	Villaricca	30.710	4,46
	Totale	689.030	100,00

ALLEGATO B

Norme per l'elezione dei componenti del Consiglio d'Ambito di cui all'art. 7 dello Statuto

Art.1

(Elettorato attivo)

1. Il Consiglio d'Ambito, di cui all'art. 28 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, è eletto dall'assemblea dei sindaci dei Comuni appartenenti a ciascun ATO che risultano in carica alla data delle votazioni.
2. L'elettorato attivo e passivo è ripartito in tre gruppi di cui all'allegato "D", in funzione della popolazione residente dei Comuni di cui all'allegato "A" dello Statuto. Ogni gruppo elegge i propri rappresentanti.

Art.2

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili a consigliere d'Ambito i sindaci in carica al momento dell'indizione dell'elezione e loro designati. Non sono eleggibili i soggetti a cui è precluso l'accesso all'elettorato passivo delle amministrazioni locali.

Art.3

(Indizione delle elezioni)

1. L'elezione dei membri del Consiglio d'Ambito è indetta dal Presidente dell'Ente d'Ambito che a tal fine procede alla convocazione dei Sindaci-elettori, ai sensi dell'art.28 della legge regionale n.14 del 26 maggio 2016, almeno 20 giorni prima della data delle elezioni e provvede alla costituzione dell'ufficio elettorale e del seggio elettorale. La data unica di svolgimento delle elezioni dei Consigli d'Ambito è stabilita dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Art.4

(Liste elettorali)

1. Ciascuna lista deve essere riferita all'elezione dei rappresentanti di Comuni appartenenti alla medesima fascia di cui agli allegati "C" e contiene un numero di candidati non superiore al numero di seggi attribuiti all'indicata fascia demografica incrementato del 50% con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale.
2. Ciascuna lista presentata deve essere sottoscritta da tanti sindaci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) della popolazione dei comuni ricompresi nella relativa fascia demografica. Ogni sindaco può sottoscrivere la presentazione di una sola lista e può designare un numero di candidati, in quella lista, non superiore al 50% (cinquanta per cento) dei seggi attribuibili a quella fascia demografica.
3. Le liste possono essere presentate fino a 5 giorni prima della data fissata per le elezioni presso la sede legale l'EdA o altra sede indicata nel provvedimento d'indizione delle elezioni. Ciascuna lista deve indicare la specifica fascia demografica di riferimento. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati e delle candidature devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

Art.5

(Modalità di elezione)

1. Ciascun Sindaco-elettore partecipa all'elezione dei rappresentanti assegnati alla fascia demografica di appartenenza del Comune rappresentato. A tal fine, riceve un numero di schede proporzionale al peso demografico del proprio Comune ed esprime un numero di voti pari al numero degli abitanti del comune

rappresentato, arrotondato alle centinaia per eccesso e/o difetto, rispetto al numero 50, come di seguito indicato:

- scheda di colore bianco: 100 voti elettorali
- scheda di colore azzurro: 1.000 voti elettorali
- scheda di colore arancione: 2.000 voti elettorali
- scheda di colore grigio: 3.000 voti elettorali
- scheda di colore rosso: 5.000 voti elettorali
- scheda di colore verde: 10.000 voti elettorali
- scheda di colore viola: 15.000 voti elettorali
- scheda di colore giallo: 30.000 voti elettorali
- scheda di colore marrone: 50.000 voti elettorali

2. Su ciascuna scheda deve essere riportato un unico voto, indicante il numero o il nome dellalista prescelta.

Art.6

(Attribuzione dei seggi)

1. I seggi da attribuire per ciascun ATO, individuati nell'allegato D, sono 13, individuati, ai sensi dell'art 28 comma 1) delle LR. n 14/2016, in misura proporzionale ad uno ogni 50.000 abitanti residenti;
2. Risulteranno eletti i candidati inseriti nelle liste che avranno riportato il maggior numero di voti rispetto ai seggi da assegnare nella fascia di appartenenza ripartiti proporzionalmente rispetto alla cifra elettorale singola ottenuta, dividendo il totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare e definita con la prima cifra decimale. I seggi individuati nell'allegato "D" saranno assegnati, in particolare, dividendo i voti riportati complessivamente da ogni lista per la cifra elettorale singola ed utilizzando le cifre intere. Laddove necessario, si procederà alla totale attribuzione dei posti da ricoprire utilizzando i resti decimali più alti.
3. Nell'ambito di ciascuna lista, il numero di seggi ottenuti sarà assegnato secondo l'ordine in cui i candidati appaiono nella lista medesima.

ALLEGATO “C”**Suddivisione dei Comuni degli Enti d’Ambito Territoriali in fasce demografiche**

Suddivisione in fasce demografiche dei comuni appartenenti all’ “ATO NA 2”

Totale Popolazione	689.030
Seggi assegnati	13

Pr	Comune	abitanti	
1	Giugliano in Campania	122.364	A
2	Pozzuoli	77.090	A
3	Marano di Napoli	57.700	B
4	Quarto	40.819	B
5	Melito di Napoli	36.216	B
6	Mugnano di Napoli	34.388	B
7	Arzano	32.750	B
8	Sant'Antimo	32.446	B
9	Villaricca	30.710	B
10	Frattamaggiore	28.828	B
11	Bacoli	25.436	B
12	Qualiano	24.804	C
13	Ischia	19.602	C
14	Casavatore	18.146	C
15	Forio	17.410	C
16	Grumo Nevano	17.274	C
17	Casandrino	13.397	C
18	Calvizzano	12.204	C
19	Monte di Procida	11.952	C
20	Procida	10.183	C
21	Barano d'Ischia	9.845	C
22	Casamicciola Terme	7.802	C
23	Lacco Ameno	4.641	C
24	Serrara Fontana	3.023	C

Ripartizione dei seggi per ATO

ATO NA2

		Popolazione totale per fascia (Dati ISTAT 01.01.2021)	Numero Comuni per fascia	Seggi assegnati
FASCIA A	>= 60.000 abitanti	199.454	2	4
FASCIA B	>= 25.000 < 60.000 abitanti	319.293	9	6
FASCIA C	< 25.000 abitanti	170.283	13	3
Totale		689.030	24	13

Tabella 1.b Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per l'ATO NA2

Norme per l'elezione del Presidente dell'EdA

Art.1

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i componenti del Consiglio d'Ambito di cui all'art.28.

Art.2

(Indizione delle elezioni)

1. L'elezione del Presidente è indetta dal componente del Consiglio d'Ambito con la maggiore età anagrafica che ne dà comunicazione scritta ai componenti del Consiglio. La convocazione è anche pubblicata sul sito internet dell'EdA.

Art.3

(Candidati)

1. Sono eleggibili i componenti del Consiglio che abbiano comunicato la candidatura in forma scritta al componente con la maggiore età anagrafica del Consiglio almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art.4

(Modalità di elezione)

1. È preposto al seggio elettorale il componente del Consiglio con la maggiore età anagrafica tra i non candidati.
2. Ogni componente del Consiglio può esprimere un unico voto su apposita scheda all'uopo predisposta, attribuendolo ad uno dei Candidati di cui all'Art.3. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.

Art.5

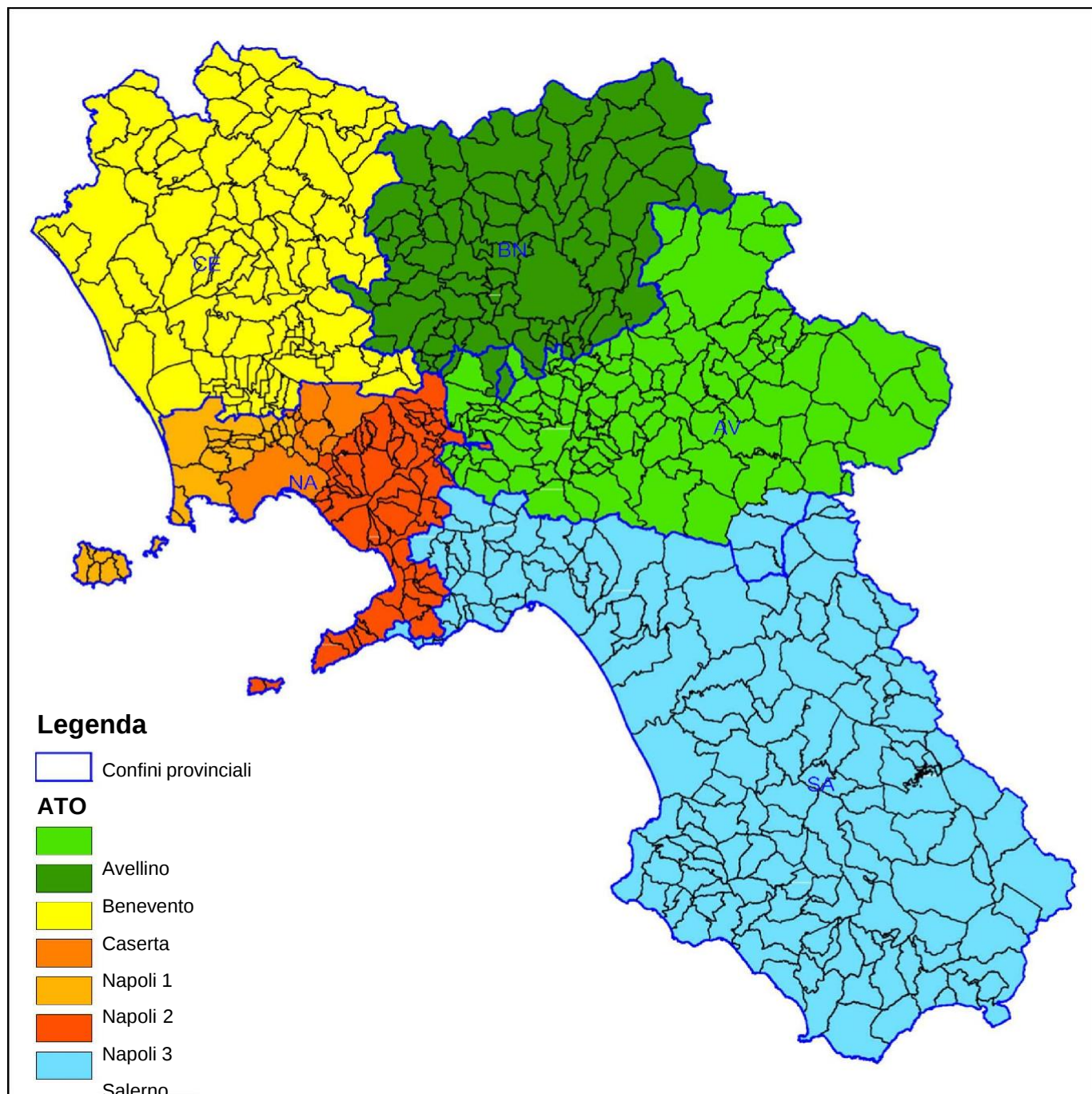
(Attribuzione del ruolo)

1. Il Consiglio elegge il Presidente dell'EDA a maggioranza dei votanti. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti attribuiti risulterà eletto il candidato di età anagrafica minore.

Individuazione degli ATO

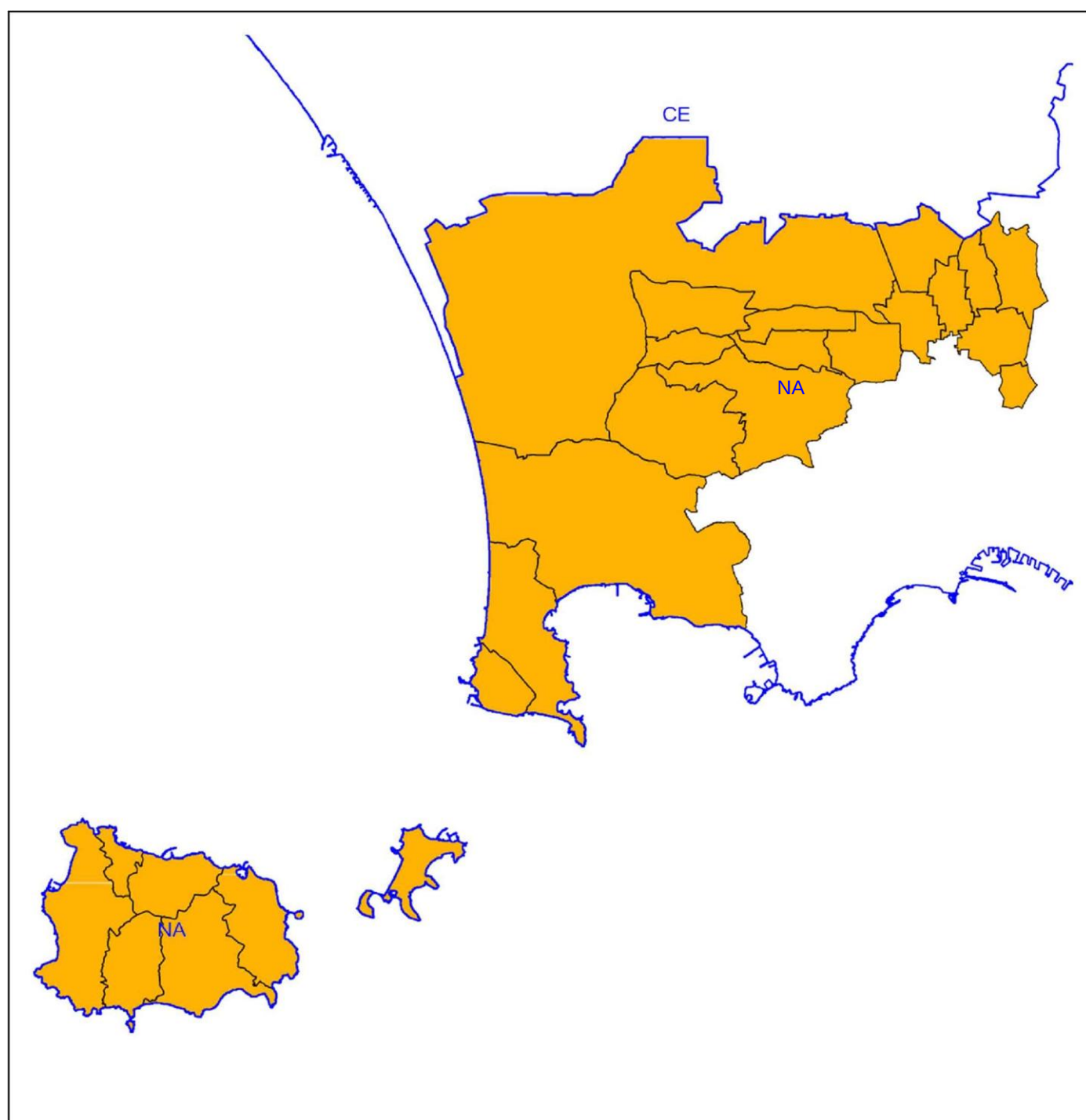
Numero di comuni totali

550



ATO Napoli 2

Numero di comuni nell'ATO	24
Numero di abitanti nell'ATO	689030



provinciali

Confini

0
Km

5
10

